

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Decreto convertito in l. 26 febbraio 1994, n. 133 (in Gazz. Uff., 28 febbraio 1994, n. 48). -- Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Estratto

Articolo 11

Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti (66).

3. (Omissis) (1).

4. (Omissis) (2).

(1) Modifica il comma 1 dell'art., l. 26 marzo 1990, n. 62.

(2) Modifica il comma 1 dell'art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Articolo 12

Concorso pronostico Totogol.

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dei campionati nazionali di calcio per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555.

2. (Omissis) (1).

(1) Abroga l'art. 2, d.p.r. 18 aprile 1951, n. 581.